



COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA
PARCO NATURALE REGIONALE
Piazza Borgo n. 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (Verona)
Tel. 045/6799211 Fax. 045/6780677
E-mail: parcocultura@lessinia.verona.it
www.lessiniapark.it



Norme di Attuazione

del

Piano Ambientale

(approvate con D.C.R.V. 42/97)

(modifica art. 33 approvata con D.G.R.V. 3467/2007)

NORME DI ATTUAZIONE 4

ARTICOLO 1 (FINALITA')	4
ARTICOLO 2 (CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE)	4

NORME GENERALI, COMUNI ALLE QUATTRO ZONE 5

ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)	5
ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)	5
ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)	5
ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)	5
ARTICOLO 7 (INTRODUZIONE SPECIE ANIMALI E VEGETALI E PIANIFICAZIONE FAUNISTICA)	5
ARTICOLO 8 (TUTELA DEGLI ALBERI)	6
ARTICOLO 9 (MOVIMENTI DI TERRENO E ATTIVITA' ESTRATTIVE)	6
ARTICOLO 10 (CAVITA' CARSICHE)	6
ARTICOLO 11 (ATTIVITA' ALPINISTICA)	6
ARTICOLO 12 (ALLEVAMENTI INTENSIVI),	6
ARTICOLO 13 (AREE A PASCOLO)	6
ARTICOLO 14 (DIVIETO DI NUOVE COSTRUZIONI)	7
ARTICOLO 15 (RECUPERO DELLE MALGHE)	7
ARTICOLO 16 (NUCLEI EDILIZI)	7
ARTICOLO 17 (ALTRI EDIFICI)	7
ARTICOLO 18 (STALLI)	7
ARTICOLO 19 (CRITERI PER GLI INTERVENTI EDILIZI)	8
ARTICOLO 20 (RECINZIONI)	8
ARTICOLO 21 (PARCHEGGI E AREE DI SOSTA)	8
ARTICOLO 22 (CARTELLI PUBBLICITARI E SEGNALETICA)	9
ARTICOLO 23 (IMPIANTI DI RISALITA)	9
ARTICOLO 24 (PISTE SCIISTICHE)	9
ARTICOLO 25 (ALTRE INFRASTRUTTURE PER LO SCI)	10
ARTICOLO 26 (SCI ALPINISMO E SCI ESCURSIONISMO)	10
ARTICOLO 27 (TIRO CON L'ARCO E FUCILI AD ARIA COMPRESSA)	10
ARTICOLO 28 (SORVOLO E ATTERRAGGIO)	10
ARTICOLO 29 (FUOCHI ARTIFICIALI)	10
ARTICOLO 30 (CAMPEGGIO)	10
ARTICOLO 31 (RUMORI)	10
ARTICOLO 32 (RIFIUTI)	11
ARTICOLO 33 (COMMERCIO AMBULANTE E FISSO)	11
ARTICOLO 34 (UTILIZZO DEL NOME)	11
ARTICOLO 35 (RETI TECNOLOGICHE)	11
ARTICOLO 36 (PUNTI PANORAMICI ED EMERGENZE NATURALI)	11
ARTICOLO 37 (TUTELA DELLE ACQUE)	11

NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA 12

ARTICOLO 38 (STRADE)	12
ARTICOLO 39 (CRITERI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE)	12
ARTICOLO 40 (SOSTA DEI VEICOLI)	12
ARTICOLO 41 (ACCENSIONE DI FUOCHI)	12
ARTICOLO 42 (TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA)	12
ARTICOLO 43 (INTERVENTI BOSCHIVI)	12
ARTICOLO 44 (TUTELA DELLE ACQUE)	13
ARTICOLO 45 (ATTIVITA' DI FERTILIZZAZIONE)	13
ARTICOLO 46 (RETI TECNOLOGICHE)	14

NORME PER LE ZONE AGRO-SILVO-PASTORALI 15

ARTICOLO 47 (STRADE)	15
ARTICOLO 48 (ACCENSIONE DI FUOCHI)	15
ARTICOLO 49 (TUTELA DELLA FAUNA E DELLE SINGOLARITA' GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE)	15
ARTICOLO 50 (TUTELA DELLA FLORA)	15
ARTICOLO 51 (INTERVENTI BOSCHIVI)	15
ARTICOLO 52 (TUTELA DELLE ACQUE)	16
ARTICOLO 53 (ATTIVITA' DI FERTILIZZAZIONE)	16
ARTICOLO 54 (PRESCRIZIONI PER LE LINEE AEREE)	16
ARTICOLO 55 (NORME PER L'AREA DI S.GIORGIO)	17
ARTICOLO 56 (NORME PER L'AREA DI PASSO FITTANZE)	17
ARTICOLO 57 (NORME PER L'AREA DI BOCCA DI SELVA)	18
ARTICOLO 58 (NORME PER L'AREA DI PODESTARIA)	18

NORME PER LE ZONE DI RISERVA SPECIALE 18

ARTICOLO 59 (RINVIO)	18
----------------------	----

NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE A INDIRIZZO DIDATTICO 18

ARTICOLO 60 (INDIVIDUAZIONE)	18
------------------------------	----

NORMA FINALE 19

ARTICOLO 61 (SANZIONI)	19
------------------------	----

NORME DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1 (FINALITA')

1. In conformità all'articolo 9 della Costituzione e alle disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40, della Legge Regionale 7 agosto 1985, n. 61, del provvedimento del Consiglio Regionale 13 dicembre 1991, n. 250 e successive integrazioni, dell'articolo 33 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, istitutiva del Parco Naturale Regionale della Lessinia, e delle successive modifiche e integrazioni, la presente normativa disciplina gli interventi di tutela e sviluppo dell'ambiente. Tutti i piani, i progetti attuativi e le azioni poste in essere dall'Ente Gestore, dalle Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, e dai privati, devono ottemperare alle prescrizioni del piano ambientale e delle norme di attuazione.
2. Al fine di snellire le procedure amministrative, di coordinare l'esercizio delle competenze delle amministrazioni pubbliche e facilitare i rapporti per il cittadino, l'Ente Gestore, per ogni intervento a iniziativa dei privati che implichi determinazioni di propria competenza, a richiesta dell'interessato attiva direttamente le amministrazioni competenti per l'emanazione degli ulteriori atti contemplati dalla normativa vigente e necessari per l'intervento, fungendo da sportello unico.
3. Per consentire l'esercizio di queste funzioni l'Ente gestore viene dotato delle strutture e dell'organico necessari.

ARTICOLO 2 (CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE)

1. Il territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia viene classificato in quattro zone individuate nella tav. in scala 1:10.000 "Limiti e classificazione del territorio del parco"
 - a) zone di riserva naturale orientata, nelle quali l'evoluzione dell'ambiente naturale viene sorvegliata e orientata scientificamente;
 - b) zone di riserva naturale speciale, che hanno la finalità di tutelare specifici elementi o fenomeni di interesse naturale, in particolare di tipo botanico e geomorfologico;
 - c) zone di riserva naturale a indirizzo didattico, che comprendono al loro interno importanti elementi rappresentativi dei caratteri naturalistico-ambientali della Lessinia e costituiscono, grazie alla realizzazione di percorsi di visita, un'integrazione alla funzione didattica svolta nelle diverse strutture museali presenti;
 - d) zone agro-silvo-pastorali, caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e di un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe e da edilizia rurale sparsa.

NORME GENERALI, COMUNI ALLE QUATTRO ZONE

ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)

1. E' vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:
 - a) S. Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
 - b) S. Giorgio - Malga Malera - innesto nella strada provinciale n. 6;
 - c) Bivio Castelberto - Castelberto;
 - d) Col Pealda Bassa - Fittanze.
2. E' vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.
3. E' in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali, familiari o perché ospite di un avente diritto.
4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto ministeriale 8 giugno 1979

ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)

1. E' vietata l'apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei successivi strumenti attuativi.
2. I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l'uso di materiali locali e tecniche che non alterino il loro aspetto naturale.
3. Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del presente piano, mentre, per quanto riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.

ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)

1. E' vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui tracciati degli impianti di risalita. Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell'assistenza sanitaria e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.

ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)

1. E' consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell'articolo 3 e negli ulteriori percorsi eventualmente individuati e segnalati in loco.

ARTICOLO 7 (INTRODUZIONE SPECIE ANIMALI E VEGETALI E PIANIFICAZIONE FAUNISTICA)

1. Sono vietate l'introduzione e la reintroduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare conseguenze dannose sull'ecosistema e su qualsiasi sua componente; gli interventi di introduzione e di reintroduzione non dannosi potranno essere autorizzati dall'Ente Gestore sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Progetto fauna, che è individuato dal programma finanziario tra gli interventi ritenuti prioritari, determinerà gli indirizzi per la gestione del patrimonio faunistico del parco e verrà pertanto recepito dai

pertinenti piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

ARTICOLO 8 (TUTELA DEGLI ALBERI)

1. Non è consentito l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi monumentali riportati nella cartografia delle emergenze botaniche e indicati nell'apposito elenco di cui all'allegato A
2. L'Ente gestore individua in apposita cartografia le aree aventi caratteristiche favorevoli, anche sotto il profilo paesaggistico, alla costituzione di nuove formazioni boschive.

ARTICOLO 9 (MOVIMENTI DI TERRENO E ATTIVITA' ESTRATTIVE)

1. Sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, salvo quelli espressamente consentiti dal Piano ambientale e dai successivi strumenti di attuazione, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. E' vietata ogni attività di estrazione di materiale litoidi.
3. Sono fatte salve le attività connesse all'esercizio di permessi o concessioni minerarie già rilasciati dai competenti organi dello Stato e le attività di cava esercitate nella cava di proprietà pubblica del Comune di Roverè, previa approvazione da parte dell'Ente Parco della programmazione annuale dell'attività estrattiva da attuarsi sotto il controllo dell'Ente medesimo.

ARTICOLO 10 (CAVITA' CARSICHE)

1. E' consentito l'accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per scopi didattici. I progetti di ricerca e di esplorazione presentati da Enti, Associazioni, singoli cultori della materia verranno approvati dall'Ente Gestore e regolamentati in sede di autorizzazione.
2. La disposizione non si applica alla grotta turistica del Covolo di Camposilvano.

ARTICOLO 11 (ATTIVITA' ALPINISTICA)

1. L'attività alpinistica è permessa, fatta salva la possibilità, dà parte dell'Ente gestore, di vietarne o limitarne l'esercizio laddove ciò sia opportuno per ragioni di tutela ambientale
2. Non e consentita la realizzazione di nuove vie ferrate o sentieri alpinistici attrezzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63. Sono ammesse la manutenzione, il riordino e l'eventuale completamento dei percorsi già esistenti.

ARTICOLO 12 (ALLEVAMENTI INTENSIVI)

1. E' vietato l'insediamento di allevamenti a carattere intensivo come definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 1989, n. 7949.

ARTICOLO 13 (AREE A PASCOLO)

1. L'Ente gestore promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la conservazione del pascolo e delle attività ad esso connesse, nonché la valorizzazione delle razze bovine tradizionalmente allevate nell'area della Lessinia, con particolare riguardo ai caratteri di rusticità e di attitudine al pascolo
2. Sono consentiti, entro i limiti dell'ordinaria pratica agricola e previa comunicazione all'Ente gestore, gli interventi di decespugliamento, spietramento superficiale e miglioramento del cotico.
3. Per poter essere ammessi a contributo, gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere individuati in appositi progetti approvati dall'Ente gestore.

4. L'eventuale abbandono di aree destinate a pascolo deve essere preventivamente segnalato all'Ente gestore.

ARTICOLO 14 (DIVIETO DI NUOVE COSTRUZIONI)

1. Sono vietate nuove costruzioni, al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalla presente normativa.

ARTICOLO 15 (RECUPERO DELLE MALGHE)

1. L'Ente gestore predispose uno studio specifico sul recupero delle malghe (baiti, casare, stalle ed altri edifici strumentali) che individua i gradi di protezione, gli interventi ammessi e le modalità di intervento. Tale studio potrà prevedere l'utilizzazione delle strutture anche per la trasformazione del latte e la vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari; sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario, comportanti anche aumento di volume, ai fini dell'adeguamento delle malghe alla vigente normativa in materia di produzione lattiero-casearia nel rispetto dei criteri previsti dall'art.19.
2. Il suddetto studio si estende altresì ai tematismi di cui agli artt.17 e 18.

ARTICOLO 16 (NUCLEI EDILIZI)

1. Nei nuclei edilizi che hanno conservato le caratteristiche originarie sia nella loro composizione urbanistica che nei singoli edifici, individuati nelle contrade Tinazzo, Zamberlini, Rollo Scrivazze e Sponda di Quà e di Là sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e restauro conservativo, nonché l'eliminazione delle superfetazioni anacronistiche per volume, luogo e materiali. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso purché sia possibile in relazione alle caratteristiche tipologiche, costruttive e distributive dell'edificio, e semprechè non comporti interventi che snaturino l'assetto strutturale e l'aspetto dell'edificio stesso.
2. Nei nuclei edilizi che non hanno conservato le caratteristiche originarie sia nella loro composizione urbanistica che nei singoli edifici, individuati nelle contrade Limar e Purga di Bolca, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione dell'esistente e nuova edificazione, nel rispetto comunque delle espressioni urbanistiche ed ambientali del territorio.
3. L'edificazione è subordinata comunque all'elaborazione ed approvazione di uno strumento attuativo e potrà realizzarsi entro le perimetrazioni fissate per ciascuna contrada col presente piano.

ARTICOLO 17 (ALTRI EDIFICI)

1. Per tutti gli edifici esistenti entro il perimetro del Parco, non facenti parte dei complessi edilizi costituenti le malghe e le contrade e comunque non regolamentati esplicitamente dalle presenti norme, sono ammessi il restauro e la ristrutturazione, senza alcun aumento di volume, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento igienico.
2. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i criteri contenuti nell'art.19.
3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati nello studio previsto dall'art.15.

ARTICOLO 18 (STALLE)

1. E' consentita la costruzione di stalle per bovini o di spazi coperti a servizio della conduzione tecnica delle malghe in relazione al numero di capi di bestiame accoglibile nel territorio a pascolo di ciascuna malga, tenuto conto che per il mantenimento di un'unità di capo grosso bovino, sono necessarie, durante il periodo dell'alpeggio, circa 900 unità foraggiere.
2. I nuovi edifici dovranno essere posti all'esterno delle fasce di rispetto di ciascuna malga indicate nel piano e comunque in luoghi tali da non provocare danni alle espressioni architettoniche, urbanistiche ed

ambientali circostanti; le loro caratteristiche costruttive e tipologiche dovranno essere correlate con l'edilizia originaria, tipica della zona.

3. Sono ammessi ampliamenti di stalle esistenti nella misura di cui al primo comma, mantenendo le caratteristiche tipologiche attuali.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati nello studio previsto all'art.15.

ARTICOLO 19 (CRITERI PER GLI INTERVENTI EDILIZI)

1. Gli edifici di nuova costruzione e gli interventi nell'edilizia esistente dovranno uniformarsi ai seguenti criteri compositivi e costruttivi:
 - a) I nuovi edifici dovranno essere possibilmente aggregati tra di loro ovvero a quelli di antica origine, onde conservare o ricreare la cortina continua di fabbricati.
 - b) La loro volumetria dovrà essere limitata e riferita sempre alla semplicità dei solidi geometrici.
 - c) Tenuto conto che le grandi aperture per finestre e porte sono anomale nell'architettura tipica della Lessinia ed incompatibili con la sua espressione, si prescrive che le aperture nelle murature esterne siano di limitata dimensione pur nel rispetto dell'art. 5 del Decreto ministeriale 5 luglio 1975; eventuali grandi aperture dovranno essere ottenute con l'interruzione delle murature in modo che l'apertura medesima risulti connessa esclusivamente con l'assetto murario generale.
 - d) I contorni in pietra per bancali, spalle e cieli per le finestre e le porte dovranno avere lo spessore di almeno 15 cm.
I contorni in pietra potranno essere omessi se la composizione architettonica consenta l'inserimento del nuovo edificio nel contesto dell'edificato mediante la sola volumetria.
 - e) Le murature esterne saranno finite in pietrame a vista o con intonaco e tinte non a base di resine con esclusione assoluta del colore bianco.
Il pietrame non dovrà risultare un semplice rivestimento di lastre ma dovrà essere costituito da elementi lapidei in massello.
 - f) Il manto di copertura degli edifici dovrà essere in lastre di pietra locale dello spessore minimo di cm. 8 completo di quintane (lastre copri giunto), ed elementi di colmo o in laterizio ricurvo (coppo) secondo gli antichi criteri costruttivi locali.
Ciascuna falda dei tetti sarà ad un'unica pendenza per le abitazioni ed eventualmente a doppia pendenza per gli edifici strumentali; in questo secondo caso, dovrà seguire l'antica tipologia costruttiva locale.
 - g) Non sono consentiti tetti a padiglione, cioè a tre o quattro falde; sono consentiti, esclusivamente tetti ad una o due falde.
 - h) E' obbligatorio l'uso del legno per le porte esterne e per gli scuri delle finestre, nonché per la chiusura di qualsiasi altra apertura, essendo tassativamente vietato l'utilizzo di materiali metallici anche accoppiati al legno, di avvolgibili in legno o in qualsiasi altro materiale.
 - i) I telai per porte esterne e finestre dovranno essere realizzati esclusivamente in legno.

ARTICOLO 20 (RECINZIONI)

1. Le nuove recinzioni delle proprietà dovranno essere realizzate utilizzando materiali tradizionali quali la pietra e il legno.
2. Per la delimitazione dei pascoli sono consentite recinzioni in filo metallico a carattere temporaneo e opportunamente individuabili.
3. Ove la recinzione interrompa sentieri, deve essere lasciato un varco libero della larghezza di metri 0,40.

ARTICOLO 21 (PARCHEGGI E AREE DI SOSTA)

1. E' consentita la costruzione o la ristrutturazione di parcheggi e relative strutture di servizio (toilette, tondi, ecc.) nelle aree che costituiscono punti di partenza per escursioni, individuate nelle località di: Molina

Valle dei Progni, Passo Fittanze, Passo Pealda Bassa, Ponte di Veja; Malga Lessinia, S.Giorgio di Boscochiesanuova, Bocca di Selva,- Branchetto, Monte Postale, Rifugio Bertagnoli, Roncà, S.Giovanni Ilarione, Lago Secco.

2. Nelle località di cui al precedente comma è consentita la predisposizione di aree attrezzate per il turismo pendolare.
3. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere individuati e disciplinati in un apposito progetto, che terrà in particolare considerazione i flussi di traffico veicolare e la possibilità di una loro eventuale limitazione, da parte dell'Ente gestore.
4. Fino all'approvazione di tale progetto saranno possibili unicamente interventi di manutenzione dei parcheggi esistenti.
5. A titolo di indirizzo, si propone altresì la costruzione o la ristrutturazione di parcheggi e relative strutture di servizio nelle località di: Molina abitato, Fosse, Camposilvano, Campofontana, Giazza, ubicate in territori limitrofi all'area del parco.

ARTICOLO 22 (CARTELLI PUBBLICITARI E SEGNALETICA)

1. E' vietata la posa di cartelli o di altri manufatti pubblicitari di qualsiasi tipo, forma, dimensione e contenuto.
2. E' consentita, unicamente da parte dell'Ente Gestore, la posa di segnaletica per le necessità di gestione ed utilizzo delle aree del Parco; la segnaletica dovrà uniformarsi alle indicazioni progettuali contenute nel presente Piano Ambientale.

ARTICOLO 23 (IMPIANTI DI RISALITA)

1. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di risalita.
2. Per gli impianti esistenti sono ammesse la manutenzione, la ristrutturazione e il riordino, sia per quanto riguarda le parti meccaniche che per quelle edilizie; queste ultime dovranno essere modificate ed adeguate alle caratteristiche ambientali.
3. Gli eventuali interventi di riordino, di cui al precedente comma, dovranno essere definiti da un piano generale riguardante l'intera zona interessata dagli impianti esistenti, il cui numero non potrà essere aumentato.
4. Tale riordino, finalizzato a rendere più razionale e funzionale il comprensorio sciistico, dovrà prevedere anche la possibilità del cambio della natura dell'impianto stesso.
5. Gli eventuali impianti dismessi dovranno essere smantellati e allontanati e il territorio dovrà essere riportato alle sue caratteristiche originarie.

ARTICOLO 24 (PISTE SCIISTICHE)

1. Non è consentita l'apertura di nuove piste per l'esercizio dell'attività sciistica di discesa oltre a quelle esistenti ed indicate nella cartografia del Piano Ambientale.
2. Per le piste esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione, adeguamento alle norme di legge e riordino.
3. Tale adeguamento dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) i lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla data di autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
 - b) gli interventi di manutenzione dovranno essere limitati alla conservazione della idoneità delle piste agli scopi per i quali sono state realizzate;
 - c) gli interventi di modificazione dovranno essere limitati al solo adeguamento alle norme di legge; il terreno vegetale manomesso dovrà essere immediatamente ricostituito e le superfici rocciose oggetto di interventi di demolizione saranno ricostruite mediante opportuni lavori.

4. E' consentito il riordino delle piste da sci di fondo esistenti e il tracciamento di nuovi percorsi previa approvazione da parte dell'Ente gestore.

ARTICOLO 25 (ALTRE INFRASTRUTTURE PER LO SCI)

1. Nelle piste sciistiche destinate alla discesa è consentita la posa provvisoria di barriere contro il vento idonee ad evitare accumuli ed asportazione della neve lungo il percorso.
2. In tutte le piste per la discesa e per il fondo è ammessa la posa di segnaletica secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, articolo 50.
3. Le barriere contro il vento e tutti gli altri segnali posti in opera all'inizio della stagione invernale dovranno essere rimossi ed allontanati immediatamente dopo la chiusura delle piste.
4. E' consentita, subordinatamente agli esiti di uno studio di compatibilità con le caratteristiche carsiche ed il fabbisogno idropotabile della zona, la posa interrata di reti di distribuzione e di impianti per la produzione e lo spargimento della neve artificiale. Il terreno manomesso dovrà essere accuratamente ricostituito nelle sue caratteristiche originarie. Nel caso in cui le tubazioni e gli impianti per la produzione e lo spargimento della neve artificiale non vengano interrati dovranno essere rimossi ed allontanati immediatamente dopo la chiusura della stagione sciistica.
5. E' vietato comunque, per la produzione e conservazione della neve artificiale, l'uso di additivi chimici.

ARTICOLO 26 (SCI ALPINISMO E SCI ESCURSIONISMO)

1. Lo sci alpinismo e lo sci escursionismo sono liberamente consentiti in tutto il territorio del Parco, con esclusione delle zone di particolare interesse individuate e segnalate a cura dell'Ente gestore.
2. Non è consentita la posa di segnaletica specifica lungo i percorsi scialpinistici e sciescursionistici.

ARTICOLO 27 (TIRO CON L'ARCO E FUCILI AD ARIA COMPRESSA)

1. La pratica sportiva del tiro con l'arco e con fucili ad aria compressa è consentita solo per motivi particolari ed in ogni caso con la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco.

ARTICOLO 28 (SORVOLO E ATTERRAGGIO)

1. E' consentito il sorvolo delle aree comprese entro il perimetro del Parco da parte di aeromobili con o senza motore ad una quota non inferiore a metri 1000 s.l.m. e comunque superiore a metri 300 sul livello del suolo del territorio sorvolato; è vietato l'atterraggio.
2. Il sorvolo a quote inferiori da quelle indicate e l'atterraggio sono tuttavia consentiti nell'ambito di operazioni antincendio e di soccorso o di lavori autorizzati dall'Ente gestore.
3. Sono ammesse le esercitazioni di volo umano senza uso di motore.

ARTICOLO 29 (FUOCHI ARTIFICIALI)

1. E' vietato l'uso di fuochi artificiali.

ARTICOLO 30 (CAMPEGGIO)

1. Il campeggio è consentito esclusivamente nelle aree all'uopo predisposte ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco.

ARTICOLO 31 (RUMORI)

1. E' fatto divieto di provocare inquinamento acustico in qualsiasi modo.

2. I limiti massimi di accettabilità sono fissati, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i marzo 1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in 50 decibel nel tempo diurno e in 40 decibel nel tempo notturno secondo la disciplina della tabella 2 per la classe I di uso del territorio ("Aree particolarmente protette").
3. Sono consentite deroghe ai valori sopra indicati esclusivamente in caso di emergenze per ragioni di soccorso e nell'ipotesi di esecuzione di opere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore e di lavori agro-silvo pastorali.
4. Le modalità applicative sono quelle disciplinate dal Decreto indicato nel secondo comma.

ARTICOLO 32 (RIFIUTI)

1. Sono vietati la creazione di discariche e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 33 (COMMERCIO AMBULANTE)

Entro il perimetro del Parco l'Ente Gestore può autorizzare lo svolgimento dell'attività commerciale ambulante, nelle località individuate nell'art. 21 (Parcheggi e aree di sosta) e nei parcheggi e aree di sosta individuate nel "Progetto parcheggi e aree di sosta del Parco naturale regionale della Lessinia", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1930 del 10 luglio 2005.

L'attività commerciale ambulante potrà essere esercitata in strutture a carattere temporaneo realizzate con materiali tradizionali e secondo le caratteristiche tipologiche – costruttive locali; l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale ambulante è collegata alla durata del singolo evento o ad archi temporali relativi alla stagionalità e comunque non oltre sei mesi, nell'arco dell'anno solare, rinnovabili negli anni successivi con parere motivato dell'Ente Gestore.

ARTICOLO 34 (UTILIZZO DEL NOME)

1. Non è permesso l'utilizzo per fini pubblicitari o di altro genere della dizione "Parco Naturale Regionale della Lessinia" senza espressa autorizzazione dell'Ente gestore.

ARTICOLO 35 (RETI TECNOLOGICHE)

1. In occasione di eventuali lavori di modifica delle reti tecnologiche esistenti, gli enti a ciò deputati e le ditte esecutrici dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nell'art.54.
2. I supporti delle reti tecnologiche aeree dismesse (pali, tralicci, ecc.) dovranno essere rimossi, allontanati ed il terreno accuratamente ricostituito nelle sue caratteristiche originarie.

ARTICOLO 36 (PUNTI PANORAMICI ED EMERGENZE NATURALI)

1. Sono individuati come punti panoramici ed emergenze naturali le località di cui all'allegato B.
2. L'Ente gestore provvederà alla redazione di uno specifico progetto per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistico-ambientali di tali siti, disciplinandone le forme di fruizione.

ARTICOLO 37 (TUTELA DELLE ACQUE)

1. E' fatto divieto, nelle aree di rispetto delle sorgenti, di svolgere attività che possano modificare la qualità fisico-chimica e batteriologica delle acque.
2. Tale vincolo viene esteso, oltre alle sorgenti già individuate, anche ad altri acquiferi che venissero eventualmente in seguito individuati dall'Ente gestore.

NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA

ARTICOLO 38 (STRADE)

1. Non è consentita la costruzione di nuove strade al di fuori dei casi previsti dall'articolo seguente.
2. Le strade esistenti dovranno essere riattate, ove necessario, in tutti i loro elementi costitutivi utilizzando esclusivamente materiali e tecniche costruttive che consentano di riportarle al loro aspetto originario;

ARTICOLO 39 (CRITERI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE)

1. E' consentita la costruzione di nuove strade di raccordo tra le nuove stalle eventualmente realizzate ai sensi dell'art.18 e la viabilità pubblica e privata esistente.
2. Tutte le nuove strade dovranno essere progettate e realizzate in modo da comportare minimi lavori di sterro e di riporto, avere la medesima tipologia delle altre strade esistenti nella zona, scarpate inerbite con miscugli di specie autoctone, muri di sostegno ed altre opere d'arte in pietrame a vista.
3. Le nuove strade seguiranno, per quanto possibile, la morfologia dei siti, evitando dossi e costoni e di sovrappassare valli e vallecole. Sfrutteranno inoltre il mascheramento della vegetazione esistente, riducendone al minimo indispensabile il taglio o l'asportazione.
4. La pavimentazione dovrà essere realizzata in pietrischetto cilindrato, non è consentita la pavimentazione in conglomerato bituminoso.
5. I lavori di ripristino ambientale vanno effettuati nel minore tempo e, ove possibile, man mano che procedono i lavori di costruzione della strada.

ARTICOLO 40 (SOSTA DEI VEICOLI)

1. La sosta dei veicoli a motore è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio.
2. Per i veicoli utilizzati dai proprietari o dai conduttori dei fondi la sosta è consentita anche al di fuori di tali aree, sempre che sia possibile, per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione di opere o per qualsiasi altra necessità connessa con l'attività agro-silvo pastorale e comunque in modo da non recare pregiudizio all'ambiente e alla sua fruibilità.

ARTICOLO 41 (ACCENSIONE DI FUOCHI)

1. Non è consentita l'accensione di fuochi, salvo nelle aree attrezzate per turisti e nei cantieri per il riscaldamento delle vivande.

ARTICOLO 42 (TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA)

1. Sono vietati: la raccolta, l'asportazione il danneggiamento della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco e dei funghi, compresi i tartufi, delle singolarità geologiche, paleontologiche, geomorfologiche; inoltre la raccolta di tutti gli animali vertebrati ed invertebrati.
2. E' vietata ogni attività venatoria e di pesca.
3. E' vietato l'uso di cani segugi fino a una fascia di 200 metri all'esterno del Parco.
4. Sono esclusi dai divieti, di cui ai commi precedenti, gli interventi a scopo sanitario e di studio. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 43 (INTERVENTI BOSCHIVI)

1. GLI interventi nei boschi pubblici di adeguate dimensioni sono subordinati all'approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi piani economico-culturali, ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978,

n.52, previo parere dell'Ente gestore. La revisione di tali piani terrà conto degli indirizzi del Piano ambientale e dei successivi strumenti attuativi, anche in materia di flora e fauna. La pianificazione forestale individuerà i modelli della migliore funzionalità bio-ecologica del bosco, considerato come fattore principale dell'equilibrio ambientale, mediante la costituzione di strutture ecosistemiche in grado di utilizzare le risorse trofiche, idriche e di energia radiante del territorio.

2. Per gli interventi nei boschi privati, l'Ente gestore, su iniziativa dei singoli proprietari, provvede alla redazione di piani economico-culturali attenendosi alla normativa vigente in materia di pianificazione forestale per i boschi d'alto fusto o ceduo e seguendo gli indirizzi di cui ai commi precedenti.
3. Il prelievo di legname e legna per bisogni domestici è consentito, secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale, previa comunicazione scritta all'Ente gestore, il quale provvederà a darne comunicazione ai competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio Forestale regionale.
4. Il prelievo di legname e legna per usi di commercio è consentito, con le modalità di cui al comma precedente e nel rispetto dei seguenti indirizzi selvicolturali:
 - a) sono favoriti i tagli di avviamento all'alto fusto;
 - b) è vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno un taglio di avviamento all'alto fusto con risultati tecnicamente idonei;
 - c) nelle fustaie con resti di ceduo, l'utilizzazione delle latifoglie deve essere subordinata all'avviamento all'alto fusto dei migliori esemplari.
5. L'assegnazione di piante per gli usi di cui ai precedenti commi quarto e quinto, da parte dei competenti uffici forestali, terrà conto degli indirizzi espressi all'art. 51, sesto comma.
6. Oltre alla protezione degli alberi monumentali, secondo quanto previsto dall'art.8, sono favoriti il mantenimento e la formazione di grandi alberi in buono stato fitosanitario, soprattutto lungo i percorsi escursionistici.

ARTICOLO 44 (TUTELA DELLE ACQUE)

1. Non sono consentiti interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque ad esclusione di quelli necessari per esigenze di difesa idrogeologica.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di presa e di adduzione delle sorgenti già captate e per la realizzazione di pozze per alpeggio.
3. Sono inoltre consentiti i lavori per la captazione di sorgenti già in possesso delle concessioni di derivazione alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.

ARTICOLO 45 (ATTIVITA' DI FERTILIZZAZIONE)

1. E' vietata la pratica della fertilizzazione con liquami di qualsiasi tipo.
2. E' ammessa la fertilizzazione con prodotti organici, opportunamente stabilizzati, provenienti da allevamenti zootecnici bovini, equini, ovicaprini ed avicunicoli su lettiera permanente, secondo le modalità previste dalla normale pratica agronomica.
3. L'accumulo dei prodotti di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle norme di polizia sanitaria, ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
4. Entro tre anni dalla data di approvazione del Piano ambientale l'Ente provvederà, sulla base delle analisi e degli studi effettuati per la redazione del piano, a dotarsi di una carta delle attitudini alla fertilizzazione, relativa al territorio dei Comuni del parco anche le parti non ricadenti entro il perimetro dello stesso e di una normativa specifica sull'utilizzo dei prodotti di cui al secondo comma.
5. Decorso tale termine senza che si sia provveduto all'adozione di tali strumenti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 46 (RETI TECNOLOGICHE)

1. E' vietata di norma la posa di reti tecnologiche aeree. Sono fatti salvi interventi di modesto impatto da realizzarsi limitatamente ai casi in cui comprovati motivi tecnici e ambientali non consentano la realizzazione di reti interrate.
2. I lavori di necessari, anche di modifica alle reti esistenti, dovranno essere effettuati secondo le modalità specificate nell'articolo 54.

NORME PER LE ZONE AGRO-SILVO-PASTORALI

ARTICOLO 47 (STRADE)

1. Non è consentita l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale.
2. Tutte le nuove strade dovranno essere progettate e realizzate in modo da comportare minimi lavori di sterro e di riporto, avere la medesima tipologia delle altre strade esistenti nella zona, scarpate inerbite con miscugli di specie autoctone e muri di sostegno in pietrame a vista.
3. Si applicano altresì le prescrizioni di cui all'art. 39, commi terzo e quinto

ARTICOLO 48 (ACCENSIONE DI FUOCHI)

1. E' consentita l'accensione di fuochi per la cottura del cibo esclusivamente negli appositi manufatti di pietra posti nelle aree destinate al turismo pendolare e per il riscaldamento delle vivande nei cantieri.

ARTICOLO 49 (TUTELA DELLA FAUNA E DELLE SINGOLARITA' GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE)

1. Non sono consentiti la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche, geomorfologiche; inoltre la raccolta degli animali vertebrati ed invertebrati in tutte le cavità ipogee sia naturali che artificiali e la raccolta delle specie di invertebrati protetti di cui all'elenco allegato.
2. E' vietata ogni attività venatoria e di pesca.
3. E' vietato l'uso di cani segugi fino a una fascia di territorio di 200 metri all'esterno del Parco.
4. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi a scopo sanitario e di studio. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

ARTICOLO 50 (TUTELA DELLA FLORA)

1. E' consentita la raccolta dei funghi, compresi i tartufi, degli altri prodotti del sottobosco e dell'altra flora spontanea, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 15 novembre 1975, n. 53, e successive modificazioni, dalla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66.
2. Ulteriori norme per disciplinare le modalità di raccolta potranno essere emanate dall'Ente gestore.

ARTICOLO 51 (INTERVENTI BOSCHIVI)

1. Non è consentita la riduzione a coltura di terreni boschivi.
2. Sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economico-colturali nelle proprietà pubbliche e secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale nelle proprietà private. A queste ultime potranno sostituirsi piano economico-colturali redatti dall'Ente gestore su iniziativa dei singoli proprietari.
3. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere comunicati all'Ente gestore prima della loro esecuzione.
4. I piani economico-colturali devono recepire le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel Piano ambientale e, in particolare, devono tener conto delle ricadute sulla gestione del patrimonio faunistico.
5. Sono promossi, anche attraverso l'erogazione di apposite contribuzioni, interventi di miglioramento boschivo (cure colturali, ricostituzione di boschi degradati, conversioni di cedui in fustaia, diradamenti, pulizie, rimboschimenti, formazione di futuri grandi alberi, realizzazione di piste per l'esbosco, ecc.), previa redazione di specifici progetti da approvarsi secondo la vigente normativa regionale, sentito l'Ente gestore.

6. Nell'effettuazione di operazioni selvicolturali, i competenti uffici si atterranno agli indirizzi tecnici di cui alla pubblicazione della Regione Veneto "La vegetazione forestale del Veneto. Prodrumi di tipologia forestale", relativamente ai seguenti tipi di bosco, individuabili provvisoriamente secondo la cartografia "Vegetazione forestale" allegata al presente Piano ambientale (tav. 1/1a): a) orno-ostrieto; b) ostrio querceto; c) faggeta sub-montana con ostria; d) faggeta sub-montana con ostria impecciata; e) faggeta montana; i) faggeta montana impecciata; g) faggeta pioniera; h) abieteteto; k) piceo-faggeta; l) piceo-faggeta peccetosa. Per le formazioni secondarie e promiscue si applicano criteri di analogia alle tipologie principali.

ARTICOLO 52 (TUTELA DELLE ACQUE)

1. Non sono consentiti gli interventi che modifichino il regime e la qualità delle acque; sono ammessi solo quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto.

ARTICOLO 53 (ATTIVITA' DI FERTILIZZAZIONE)

1. E' ammessa la fertilizzazione con prodotti organici opportunamente stabilizzati, provenienti da allevamenti zootecnici bovini, equini, ovicaprini, suini e avicunicoli secondo le modalità previste dalla normale pratica agronomica.
2. L'accumulo dei prodotti di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle norme di polizia sanitaria, ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
3. Decorsi tre anni dalla data di approvazione del Piano ambientale senza che si sia provveduto all'adozione degli strumenti di cui all'articolo 45, quarto comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
4. L'Ente gestore provvederà, sulla base delle analisi e degli studi effettuati per la redazione del Piano ambientale, all'adozione di una carta delle attitudini allo spandimento dei reflui animali classificabili come liquami relativa al territorio dei Comuni del Parco, anche per le parti non ricadenti entro il perimetro dello stesso, e di una normativa specifica per l'utilizzo agronomico dei liquami.
5. Tutti i piani di concimazione già predisposti e che saranno predisposti dovranno adeguarsi a tale normativa.
6. Nel frattempo è consentito l'uso di liquami zootecnici secondo le norme stabilite dalla Giunta Regionale in attuazione al Piano regionale di risanamento delle acque.
7. Decorsi tre anni dall'approvazione del Piano ambientale senza che si sia provveduto all'adozione degli strumenti di cui al quarto comma del presente articolo, lo spandimento di reflui animali classificabili come liquami non sarà più ammesso.

ARTICOLO 54 (PRESCRIZIONI PER LE LINEE AEREE)

1. Le linee elettriche e telefoniche su pali sono soggette alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:
 - a) il tracciato delle linee non dovrà interessare aree botaniche e faunistiche di particolare interesse, evitando altresì di intercettare corridoi di volo avifaunistici;
 - b) il tracciato delle linee dovrà seguire il più possibile il fondo valle evitando le linee di massima pendenza dei rilievi;
 - c) l'eventuale taglio di piante latifoglie dovrà avvenire nel periodo previsto dalle norme forestali in modo da conservare la vitalità delle ceppaie;
 - d) il percorso delle linee aeree dovrà svilupparsi il più possibile dietro schermi visivi esistenti quali boschi, rilievi, manufatti, al margine dei boschi, restando al di sotto dello skyline, assecondando altresì la morfologia naturale del terreno in modo da evitare linee troppo geometriche e rettilinee;
 - e) le linee che attraversano zone boscate dovranno essere realizzate evitando andamenti rettilinei di notevole lunghezza allo scopo di non accentuare geometrismi innaturali e prospettive focali eccessive attraverso la vegetazione;

- f) è da evitare l'intersezione di una linea su pali perpendicolare ad una strada, soprattutto se la strada stessa attraversa una zona boscata; è consigliabile un'intersezione diagonale;
 - g) dovranno essere evitati con visivi artificiali e profondi prodotti nei boschi dalle linee perpendicolari alle strade. Le linee dovranno intersecare diagonalmente le strade;
 - h) le linee aeree non dovranno attraversare i rilievi in corrispondenza della loro sommità;
 - i) è preferibile che i manufatti delle linee aeree integrino altre infrastrutture lineari esistenti come le strade, altre linee aeree esistenti, rilevati, corridoi naturali del terreno;
 - l) entro la fascia di rispetto delle malghe e delle contrade di antica origine individuate sulle carte, qualsiasi linea elettrica e telefonica dovrà essere totalmente interrata;
 - m) allo scopo di evitare impatti dannosi in fase costruttiva delle linee aeree e dei manufatti ad esse connessi è da evitare la costruzione di strade ed accessi di servizio privilegiando eventualmente il trasporto dei manufatti mediante elicottero.
2. In ogni caso è tassativo l'obbligo del ripristino ambientale per tutti i movimenti di terra, utilizzando essenze autoctone e ricostituendo il terreno vegetale manomesso.

ARTICOLO 55 (NORME PER L'AREA DI S.GIORGIO)

1. Il Comune di Boscohiesanuova provvederà alla stesura di un progetto di riordino, di qualificazione e delimitazione delle aree inedificate di S.Giorgio incluse entro la perimetrazione indicata sulle tavole.
2. In tali aree inedificate dovranno essere individuati:
 - a) le strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) le strade private;
 - c) i parcheggi pubblici;
 - d) i parcheggi privati;
 - e) i percorsi esclusivamente pedonali;
 - f) gli impianti sportivi;
 - g) le aree a verde.
3. Le aree saranno delimitate mediante elementi fissi di arredo urbano.
4. Nell'ambito di tale riordino dovranno essere eliminati i modesti edifici di servizio prefabbricati e sostituiti con strutture fisse, collocate nelle posizioni opportune con chiara connessione urbanistica.

ARTICOLO 56 (NORME PER L'AREA DI PASSO FITTANZE)

1. Nell'area di Passo Fittanze è consentita la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti, da destinare esclusivamente a pubblici esercizi, nonché a sedi di uffici funzionali al Parco.
2. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento è ammessa la costruzione di un alloggio per il gestore con una cubatura massima di 500 metri cubi.
3. L'ampliamento degli edifici è consentito entro il limite massimo di un raddoppio delle volumetrie esistenti.
4. Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) piani fuori terra 2 compreso il piano terreno;
 - b) l'altezza massima non potrà superare in gronda metri 6.50 ed in corrispondenza del colmo i metri 8.50;
 - c) l'altezza in gronda è misurata dal piano di calpestio immediatamente esterno all'edificio fino alla linea di intersezione della facciata con il piano di posa del tetto. L'altezza del colmo è misurata dal piano di calpestio immediatamente esterno all'edificio al piano di posa del solaio di copertura in corrispondenza del punto più alto del colmo stesso.

ARTICOLO 57 (NORME PER L'AREA DI BOCCA DI SELVA)

1. Nell'area di Bocca di Selva, qualora non sia possibile utilizzare a tale scopo edifici già esistenti, è consentita la costruzione di un edificio destinato esclusivamente a centro per l'attività sportiva sciistica di fondo.
2. Tale centro potrà comprendere spazi per l'accoglienza ed il ristoro degli sportivi, la rimessa per i mezzi meccanici di battitura delle piste, gli uffici, depositi e quanto altro necessario per la finalità a cui è destinato, nonché un alloggio per il gestore del fabbricato e una sede per uffici funzionali al Parco.
3. L'area coperta non potrà superare 250 metri quadrati ed il volume complessivo entro e fuori terra 1.500 metri cubi ripartiti in due piani. L'altezza in gronda metri 6.50; altezza del colmo del tetto metri 8.50.
4. L'altezza in gronda è misurata dal piano del calpestio immediatamente esterno all'edificio, fino alla linea di intersezione della facciata con il piano di posa del tetto. L'altezza del colmo è misurata dal piano di calpestio immediatamente esterno all'edificio, fino al piano di posa del solaio di copertura in corrispondenza del punto più alto del colmo stesso
5. L'edificio dovrà comunque essere posizionato in modo tale che il profilo del colmo non vada a incidere sulla visuale a distanza delle morfologie del rilievo naturale.

ARTICOLO 58 (NORME PER L'AREA DI PODESTARIA)

1. Nell'area di Podestaria è consentito il restauro conservativo del complesso edilizio esistente, accompagnato dalla eliminazione delle superfetazioni anacronistiche per volume, luogo e materiali.
2. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso per il solo, edificio oggi adibito a stalla purché non vengano apportate variazioni alle sue dimensioni, al suo volume e siano seguiti i criteri indicati nell'art. 18 delle presenti norme. E prescritta altresì la conservazione delle antiche strutture tutt'ora esistenti.
3. Nel caso di intervento edilizio nell'attuale stalla, finalizzato al mutamento di destinazione d'uso, è consentita la costruzione di una nuova stalla nell'ambito della Malga Gasparine Davanti nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 17 e 18.
4. La nuova destinazione d'uso di tale edificio dovrà riguardare scopi ricettivi, di ristoro, di studio e di sorveglianza del Parco.

NORME PER LE ZONE DI RISERVA SPECIALE

ARTICOLO 59 (RINVIO)

1. Si applicano tutte le norme delle zone di riserva naturale orientata, senza nessuna delle deroghe ivi previste.

NORME PER LE ZONE DI RISERVA NATURALE A INDIRIZZO DIDATTICO

ARTICOLO 60 (INDIVIDUAZIONE)

1. Le zone di riserva naturale a indirizzo didattico sono individuate nella cartografia nelle località: Cascate di Molina, Ponte di Veja, Covolo di Camposilvano e Valle delle Sfinji, Pesciara di Bolca, Basalti di S.Giovanni Ilarione, Roncà, Fumane - Riparo di Fumane.
2. Valgono tutte le norme per le aree a riserva naturale orientata con in più la possibilità di attrezzarle per attività didattiche. Sono pertanto consentite la sistemazione di segnaletica e cartelli esplicativi, la sistemazione dei sentieri, l'installazione di attrezzature per la sicurezza dei fruitori.

NORMA FINALE

ARTICOLO 61 (SANZIONI)

1. Per i casi di violazione dei divieti o delle prescrizioni dettate dalle presenti, norme, si fa rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n.12, e, laddove ne ricorrano gli estremi, dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.